



ALLEGATO A)

INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO

Valore della lite	Spese di avvio (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 + I.V.A.*
Da € 1.000,01 a € 50.000,00	€ 75,00 + I.V.A.*
Superiore a € 50.000,00 e indeterminato	€ 110,00 + I.V.A.*
Valore della lite	Spese di mediazione per il primo incontro (per ciascuna parte)
Non superiore a € 1.000,00 e indeterminabile basso	€ 60,00 + I.V.A.*
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 e indeterminabile medio	€ 120,00 + I.V.A.*
Superiore a € 50.000,00, e indeterminabile alto	€ 170,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

Sono altresì dovute e versate le spese vive per la convocazione delle parti per ogni raccomandata a/r, debitamente documentate e calcolate sulla base delle tariffe postali in vigore al momento del deposito della domanda di mediazione, inviata dall'Organismo per la convocazione delle parti.

Le spese di avvio e per il primo incontro di mediazione devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento.

Non sono dovuti ulteriori importi quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, com. 1 del D.Lgs. n. 28/2010 o quando è demandata al giudice, **le indennità di mediazione sono ridotte di un quinto.**

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione, detratte le spese di mediazione per il primo incontro.



TABELLA A) ALLEGATA AL D.M. N. 150/2023

Valore della lite	Minimi (per ciascuna parte)	Massimi (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000,00	€ 80,00	€ 160,00
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 160,00	€ 290,00
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 290,00	€ 440,00
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 440,00	€ 720,00
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 720,00	€ 1.200,00
Da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.500,00	€ 3.900,00
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 3.900,00	€ 4.600,00
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.600,00	€ 6.500,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.500,00	€ 10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% per lo scaglione minimo e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, com. 1 del D.Lgs. n. 28/2010 o quando è demandata al giudice, anche **le ulteriori indennità di mediazione sono ridotte di un quinto.**

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del C.p.c.. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore in conformità ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del C.p.c.. Quando tale indicazione non è possibile l'atto di adesione indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di cui ai paragrafi precedenti, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del C.p.c., il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 29 del D.M. n. 150/2013. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto



a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione, detratte le spese di mediazione per il primo incontro, sono maggiorate del 10%.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione, detratte le spese di mediazione per il primo incontro.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, le ulteriori spese di mediazione, detratte le spese di mediazione per il primo incontro, sono maggiorate del 25% e possono essere ulteriormente maggiorate del 20% in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

1. Esperienza e competenza del Mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
2. Complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al Mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri

Su accordo delle parti, fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalle tabelle di cui sopra, in base uno dei seguenti criteri:

- a) Durata di ciascun incontro;
- b) Esperienza e competenza del Mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- c) Prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

In caso di conciliazione le spese di mediazione possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al 20%.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo di Mediazione le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 , com. 1, ovvero dell'art. 5 – quater, comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010, non è dovuta alcuna indennità di mediazione dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.